



552/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 77511 del registro di Segreteria.

TRA

Xx, rappresentato e difeso dal prof. avv. Maria Vittoria Ferroni e dall'avv. Laura Casella

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver svolto servizio quale dipendente del Ministero degli Affari Esteri come diplomatico, raggiungendo la qualifica di OMISSIS

, con un'indennità di posizione pari ad € 12.256,20, in *"misura ridotta a differenza invece dei suoi colleghi che hanno svolto l'ultimo incarico in Italia ai quali è stato riconosciuto un trattamento pensionistico comprensivo dell'indennità di posizione in misura piena"*, rilevando l'errata interpretazione dell'art. 170 del d.P.R. 18/67.

Ha, così, concluso: **"1) In via principale**, accogliere il presente ricorso mediante un'interpretazione teleologica dell'art. 170, comma 1, del d.P.R. 18/1967 come modificato dall'articolo 4 del D. Lgs. 62/1998, riconoscendo il diritto al calcolo della pensione secondo l'indennità di posizione spettante in base al grado ed alla posizione funzionale del diplomatico al momento dell'andata in pensione estendendo l'applicazione delle posizioni funzionali dell'articolo 7 del d.P.R. 206/2010.

Ossia, nel caso del ricorrente, alla posizione

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*funzionale correlata al grado di OMISSIS  
(posizione funzionale ricoperta*

*durante l'ultimo incarico di OMISSIS*

*); ciò a prescindere dal luogo in cui il*

*OMISSIS Xx sia andato in*

*pensione (ossia un'indennità di posizione in misura  
pari a quella del personale di pari grado e funzioni  
in servizio in Italia). Poiché la posizione  
funzionale di OMISSIS è*

*quella massima che può essere ricoperta da funzionari  
del grado di OMISSIS quando sono in*

*servizio all'estero, se ne deve dedurre che tale  
posizione all'estero corrisponde a quella più elevata  
che può essere ricoperta da funzionari dello stesso  
grado di OMISSIS quando sono in*

*servizio in Italia. Pertanto applicando l'art. 7 del  
D.P.R. 206/2010 in combinato disposto con la tabella  
sui gradi della carriera diplomatica del D.P.R.  
18/1967, se ne deduce che al OMISSIS  
Xx dovrebbe essere*

*riconosciuta un'indennità di posizione pari ad un  
massimo di € 93.300,00 e comunque non inferiore ad €  
54.000,00.*

**2) In via subordinata,** poiché la destinazione  
all'estero con incarico di OMISSIS costituisce

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e gli  
altri dati  
identificativi  
dell'interessato,  
ai sensi dell'art.  
52, c. 3 D.Lgs.  
196/03

un'attribuzione di un incarico di importanza non certo inferiore, rispetto a quello in precedenza svolto al Ministero prima della partenza, dovrebbe, **come minimo**, essergli attribuita l'indennità di posizione che percepiva prima della partenza per l'estero (se del caso aggiornata in base all'ammontare vigente al momento dell'andata in pensione o almeno calcolando uno scatto di carriera, diritto che in 10 anni di ulteriore servizio, sicuramente è stato maturato); ciò anche in base al fatto che nulla nel testo del citato art. 170 può far ritenere che l'attribuzione all'estero dell'indennità di posizione nella misura minima costituisca una decurtazione essenziale (valida quindi anche quando cessa il servizio all'estero) dell'indennità di posizione in precedenza percepita; può quindi semmai solo trattarsi di una sospensione, applicabile limitatamente al periodo di servizio all'estero, della parte di indennità di posizione eccedente quella minima.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3)** Qualora l'Eccellentissimo giudice non ritenga di accogliere l'interpretazione teleologica dell'art. 170 comma 1 del D.P.R. 18/1967 (testo vigente), dal momento che per nove giudizi, riguardanti analoghe questioni, pendenti avanti questa Eccellentissima

*Corte dei Conti (R.G. 76095; 76088; 76087; 75825; 75831; 76058; 76191; 73627; 73636) è stata disposta la sospensione con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale si chiede fin da subito di sospendere anche il presente giudizio in attesa della decisione della Consulta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 106 del D. Lgs. 174/2016.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari".*

Con comparsa di costituzione il resistente INPS ha dedotto il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Ha, poi, dedotto l'inammissibilità della richiesta di modificazione del trattamento definitivo per decorso del termine di decadenza previsto dagli articoli 203, 204, 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 174/2016, in quanto *"parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato di avere inviato all'Inps alcuna domanda di ricostituzione della pensione a mezzo del canale telematico, limitandosi a produrre una mera diffida del proprio legale con racc a.r.; pertanto suddetta missiva non è idonea a configurare una istanza amministrativa validamente presentata"*.

Ha, poi, eccepito la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della questione di

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

legittimità costituzionale, richiamando le sentenze 153/2018 e 214/2022 della Corte costituzionale.

Nel merito, ha rilevato l'infondatezza della domanda, richiamando la giurisprudenza contabile (II Sezione Centrale d'Appello, sentenza n. 112/2017). Da ultimo ha eccepito la prescrizione quinquennale e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Ha così concluso: *"Rigettare il ricorso e la domanda in quanto inammissibili per difetto di giurisdizione, decadenza dal diritto ovvero carenza di istanza amministrativa o comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti.*

*In subordine e salvo gravame, ritenere e dichiarare la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio dalla domanda e non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 l.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall'art. 22, comma 36, della L. 724/1994.*

*Con il favore delle spese".*

Con successiva memoria il ricorrente ha esaminato l'ordinanza n. 214/2022 della Corte costituzionale, rilevando che *"la Corte Costituzionale ha ritenuto la problematica, sollevata con le ordinanze di rimessione dal giudice rimettente, non risolvibile*

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*mediante una sua pronuncia, ma mediante un intervento del legislatore o in sede di contrattazione collettiva, coinvolgendo la questione molteplici profili da bilanciare secondo la discrezionalità del legislatore". Ha, quindi, chiesto il rinvio dell'udienza del 7/12/2022, anche per riunire i giudizi sospesi oggettivamente connessi. Ha, quindi, replicato all'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, all'inammissibilità della richiesta di modificazione del trattamento definitivo e all'inammissibilità del ricorso e nel merito ha ribadito quanto in atti. Ha così concluso:*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

*"1) In via preliminare di rinviare la presente udienza (del 7 dicembre 2022) per consentire un'eventuale trattativa con il Ministero degli Affari Esteri, letta la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 214/2022, nonché per permettere la contestuale riunione agli ulteriori 14 giudizi, attualmente sospesi (R.G. 76095; 76088; 76087; 75825; 75831; 76058; 76191; 73627, 76115; 76117; 76084; 76116; 76065 e 73636) al fine della trattazione in un'unica udienza ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 174/2016;*

*2) Nel merito, accogliere il presente ricorso mediante un'interpretazione teleologica dell'art. 170, comma 1, del d.P.R. 18/1967 come modificato*

dall'articolo 4 del D. Lgs. 62/1998, riconoscendo il diritto al calcolo della pensione secondo l'indennità di posizione spettante in base al grado ed alla posizione funzionale del diplomatico al momento dell'andata in pensione estendendo l'applicazione delle posizioni funzionali dell'articolo 7 del d.P.R. 206/2010.

Ossia, nel caso del ricorrente, alla posizione funzionale correlata al grado di OMISSIS (posizione funzionale ricoperta

durante l'ultimo incarico di OMISSIS

); ciò a prescindere dal luogo in cui il

OMISSIS Xx sia andato in

pensione (ossia un'indennità di posizione in misura pari a quella del personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia). Poiché la posizione funzionale di OMISSIS a titolo onorifico è

quella massima che può essere ricoperta da funzionari del grado di OMISSIS quando sono in

servizio all'estero, se ne deve dedurre che tale posizione all'estero corrisponde a quella più elevata che può essere ricoperta da funzionari dello stesso grado di OMISSIS quando sono in

servizio in Italia. Pertanto applicando l'art. 7 del D.P.R. 206/2010 in combinato disposto con la tabella

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

sui gradi della carriera diplomatica del D.P.R. 18/1967, se ne deduce che al OMISSIS Xx dovrebbe essere riconosciuta un'indennità di posizione pari ad un massimo di € 93.300,00 e comunque non inferiore ad € 54.000,00.

2) In via subordinata, poiché la destinazione all'estero con incarico di OMISSIS costituisce un'attribuzione di un incarico di importanza non certo inferiore, rispetto a quello in precedenza svolto al Ministero prima della partenza, dovrebbe, come minimo, essergli attribuita l'indennità di posizione che percepiva prima della partenza per l'estero (se del caso aggiornata in base all'ammontare vigente al momento dell'andata in pensione o almeno calcolando uno scatto di carriera, diritto che in 10 anni di ulteriore servizio, sicuramente è stato maturato); ciò anche in base al fatto che nulla nel testo del citato art. 170 può far ritenere che l'attribuzione all'estero dell'indennità di posizione nella misura minima costituisca una decurtazione essenziale (valida quindi anche quando cessa il servizio all'estero) dell'indennità di posizione in precedenza percepita; può quindi semmai solo trattarsi di una sospensione, applicabile

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*limitatamente al periodo di servizio all'estero, della parte di indennità di posizione eccedente quella minima.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari".*

All'udienza del 7/12/2022 la discussione del giudizio è stata rinviata al 2024.

Con decreto del 16/02/2024 il giudizio è stato riassegnato.

Con comparsa di costituzione il resistente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria, rilevabile ex officio, ex art. 47 comma 6 DPR n. 639/1970 e in subordine la prescrizione quinquennale. Nel merito, ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale e i vantaggi economici della carriera svolta all'estero. Ha concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 4/12/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Laura Casella per il ricorrente e l'avv. Andrea Botta per il resistente INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

#### Diritto

In via pregiudiziale e preliminare occorre esaminare

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

le eccezioni dedotte dai resistenti.

Con riferimento alla giurisdizione, si rileva che il ricorrente ha chiesto di riconoscere il diritto alla concessione di benefici economici ai soli fini del calcolo del trattamento pensionistico.

In tal ottica, l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione va rigettata.

Con riferimento all'eccezione relativa alla decadenza ex art. 47 comma 6 DPR n. 639/1970, essa è infondata in quanto può essere fatta valere solo davanti al giudice ordinario (in termini analoghi, questa Sezione, sentenza non definitiva n. 631/2019).

Con riferimento all'inammissibilità della richiesta di modificazione del trattamento definitivo per decorso del termine di decadenza previsto dagli articoli 203, 204, 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e all'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 174/2016, si rileva che entrambe le eccezioni non sono fondate, in quanto il ricorso verte sull'interpretazione di una norma di legge e il ricorrente ha inviato l'istanza amministrativa con una modalità idonea ai fini del rispetto dell'art. 153.

Da ultimo, anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva non è fondata, in quanto il

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

trattamento pensionistico è erogato dal resistente INPS.

Nel merito, si rileva che, con la sentenza n. 214/2022, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla normativa oggetto della domanda nell'ambito dei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in combinato disposto con l'art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), promossi da questa Sezione, dichiarando l'inammissibilità delle questioni promosse.

Con la suddetta sentenza, la Corte ha evidenziato che *"la determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, «chiamato a compiere «una congrua valutazione che contemperi le esigenze di vita dei lavoratori, che ne sono beneficiari, e le disponibilità finanziarie» (sentenza n. 531 del 1988, punto 5 del Considerato in diritto), senza valicare il limite della «garanzia*

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

delle esigenze minime di protezione della persona” (sentenza n. 457 del 1998, punto 5 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto).

Compete al legislatore, nel preminente rispetto dei diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali, operazione quest’ultima che postula valutazioni e bilanciamenti di interessi contrapposti (sentenza n. 202 del 2008, punto 2 del Considerato in diritto).

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.2.- Nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, non viene in rilievo il rispetto delle esigenze minime di protezione della persona, che pure si impongono alle scelte discrezionali del legislatore nel definire la disciplina del trattamento di quiescenza.

Le censure vertono sulla determinazione della base pensionabile, che si interseca con la disciplina delle singole componenti della retribuzione, come l’indennità di servizio all’estero, e si iscrive in un quadro devoluto alla contrattazione collettiva.

Il superamento delle incongruenze indicate dal rimettente postula un complessivo intervento di armonizzazione, destinato a incidere, sia sulla peculiare disciplina retributiva applicabile al

*personale diplomatico, sia sulla connessa normativa previdenziale, nella ineludibile considerazione dell'unitarietà della carriera diplomatica, della specificità dei ruoli di volta in volta ricoperti nelle diverse sedi dell'amministrazione, della particolarità degli emolumenti corrisposti a chi presti servizio all'estero e in parte valorizzati anche ai fini previdenziali.*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

*6.3.- Le stesse argomentazioni illustrate dal giudice rimettente lasciano trapelare una molteplicità di opzioni, che solo la prudente valutazione del legislatore può vagliare nelle svariate implicazioni che presentano.*

*Come si evidenzia nelle ordinanze di rimessione, i ricorrenti hanno rivendicato il riconoscimento, a fini previdenziali, dell'indennità di posizione «nella maggior misura spettante al "... personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia" (così le conclusioni del ricorso introduttivo): cioè avendo riguardo alla posizione funzionale di rango più elevato o, in subordine, a quella di minor rango da attribuirsi ad un funzionario diplomatico avente il grado di OMISSIS che presti servizio nella sede centrale di quel Ministero; o ancora, in via ulteriormente subordinata, nella*

*medesima misura concretamente percepita dall'odierno ricorrente durante la sua pregressa assegnazione presso l'Amministrazione centrale antecedente a quella, in sede estera, che aveva caratterizzato il suo conclusivo periodo di servizio».*

*Nella prospettiva del giudice rimettente, l'indennità di posizione potrebbe essere dunque computata secondo una fictio, che consideri il diplomatico cessato dal servizio in Italia e non all'estero, oppure alla stregua di un diverso, meno favorevole, meccanismo ancorato all'importo dell'indennità spettante al diplomatico - o alla corrispondente figura di minor rango - prima del trasferimento nella sede estera.*

*Si profilano, come appare evidente, soluzioni radicalmente alternative, che non consentono di indirizzare l'intervento correttivo di questa Corte né di «collocarlo entro un perimetro definito, segnato da grandezze già presenti nel sistema normativo e da punti di riferimento univoci» (sentenza n. 183 del 2022, punto 6 del Considerato in diritto)".*

*Nel caso in esame, il trattamento di quiescenza è stato calcolato nel rispetto dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 503/1992.*

*Alla luce delle considerazioni che precedono, e, in*

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

particolare, delle chiare indicazioni della Corte costituzionale, non può essere accolta né la domanda principale né quella subordinata, secondo cui si tratterebbe di una sospensione, applicabile limitatamente al periodo di servizio all'estero, della parte di indennità di posizione eccedente quella minima, in quanto priva di fondamento normativo).

Pertanto, il ricorso è rigettato (in termini analoghi, questa Sezione, sent. n. 577/2023; Sezione Terza Giurisdizionale d'Appello, sent. n. 336/2023). Le spese di giudizio sono compensate in ragione della complessità della vicenda, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso con compensazione delle spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.12.2024  
per il Dirigente  
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

